



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche sociali
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 17 di data 03/03/2026

OGGETTO:	LEGGE 328/2000 ART. 6 - INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA ALBERGHIERA DI PERSONE INABILI ED INDIGENTI RICOVERATE STABILMENTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI, RESIDENTI PRIMA DEL RICOVERO NEL COMUNE DI ARCO – ACCERTAMENTI ANNO 2026
-----------------	--

La Legge Quadro n. 328 dell'8 novembre 2000, di riforma del welfare, è la normativa fondamentale in Italia per la creazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, che coordina Stato, Regioni, Comuni e Terzo Settore per garantire supporto a persone e famiglie in difficoltà, spostando il focus dalla mera assistenza all'empowerment e all'inclusione, con una forte enfasi sulla sussidiarietà e la programmazione locale. Per quanto concerne le funzioni dei Comuni, all'articolo 6 specifica che essi sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, adottando sul piano territoriale gli interventi più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini. Nello specifico, il comma 4 del summenzionato articolo precisa che *“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”*, abrogando la vecchia normativa inerente l'istituto del domicilio di soccorso, ma continuando ad individuare il comune di residenza della persona come ente responsabile degli interventi assistenziali e del ricovero in strutture.

In piena coerenza con i principi espressi nella Legge quadro nazionale summenzionata, a livello provinciale il ruolo dei Comuni nelle prestazioni di assistenza di natura socio-assistenziale è ribadito dai seguenti provvedimenti:

- Legge Provinciale n. 6 del 28 maggio 1998 *“Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità”*, la quale all'art. 16 bis *“Programmazione e finanziamento degli interventi”* comma 3 dispone quanto segue: *“Alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in R.S.A. si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori:*
 - a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti;*
 - b) con le quote di contribuzione dei Comuni competenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)”*;
- Legge Provinciale n. 13 del 27 luglio 2007 *“Politiche sociali nella provincia di Trento”* ribadisce, in attuazione del principio di sussidiarietà della citata Legge quadro, il ruolo fondamentale dei Comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali in forma associata con le comunità (art. 3 comma 1) e, pur rinviando alla Giunta provinciale la disciplina dell'eventuale compartecipazione alla spesa per gli interventi socio-assistenziali di diretta competenza provinciale (art. 31 comma 2), stabilisce che gli enti locali disciplinino gli interventi socio-assistenziali di loro competenza, nel rispetto della programmazione provinciale e di comunità nonché degli atti di indirizzo e coordinamento provinciali (art. 31 comma 3).

Per il Comune di Arco la procedura relativa all'assunzione da parte dell'ente degli oneri relativi all'ingresso in strutture residenziali di persone aventi la residenza presso il Comune stesso prima del ricovero è regolamentata dal vigente *“Disciplinare comunale per la procedura relativa all'accoglienza di inabili ed indigenti in casa di riposo aventi domicilio di soccorso nel Comune”*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 114 di data 04 novembre 1993.

Dando atto che tale spesa è tassativamente prevista per legge, con determinazione del Dirigente area Servizi alla Persona n. 187 di data 30 dicembre 2025, avente ad oggetto: *“Legge 328/2000 art. 6 - integrazione economica della retta alberghiera di persone inabili ed indigenti ricoverate stabilmente presso strutture residenziali, residenti prima del ricovero nel comune di arco – impegno spesa anno 2026”*, è stata autorizzata la copertura della somma presunta per la compartecipazione alle spese di ricovero per l'anno 2026 di n. 10 ospiti attualmente accolti presso

cinque Residenze Sanitarie Assistenziali trentine (A.P.S.P. Fondazione Comunità di Arco, A.P.S.P. Fondazione Bonazza di Spiazzo, R.S.A. Regina di Arco, A.P.S.P. Residenza Molino di Dro e A.P.S.P. Città di Riva), strutture che mensilmente fatturano, in capo al Comune, l'intero ammontare dei costi di degenza degli ospiti indigenti al Comune di Arco.

Con il provvedimento sopracitato si è demandato inoltre all'ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia comunale, il recupero delle quote di compartecipazione eventualmente spettanti ai parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del C. C., poiché la compartecipazione del Comune per l'ospitalità di persone indigenti si intende con diritto di rivalsa delle spese sostenute.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede ad accertare per il 2026 gli importi relativi:

- agli emolumenti che percepiranno nel 2026 i n. 9 ospiti (matr. n. 4, 7, 8, 10, 11, 13, 19, 21 e 22) accolti in R.S.A. con retta a parziale carico dell'amministrazione comunale, importi comunicati da APAPI (Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa) e INPS, rispettivamente con pec prot. n. 2134 di data 21 gennaio e prot. n. 2223 di data 22 gennaio 2026;
- alle quote spettanti ai parenti con obbligazione alimentare nei confronti di n. 3 ospiti in carico (matr. n. 11, 21 e 22), aggiornate al 2025 con determinazione del Dirigente area Servizi alla Persona n. 89 di data 15 luglio 2025, a seguito della procedura di ricognizione delle pratiche relative a persone indigenti accolte in R.S.A. avviata a fine anno 2024, e valevoli anche per il 2026,

secondo le tabelle allegate al presente provvedimento, seppur non in parte integrante e sostanziale, denominate:

- Tab. 1.1 Ospiti con aggiornamento perfezionato da gennaio 2026;
- Tab. 1.2 Ospiti con aggiornamento da perfezionare.

dando atto che per n. 2 ospiti (matr. n. 7 e 19) non risultano esserci parenti con obbligo alimentare.

Con il presente provvedimento inoltre:

- si rinvia a successive determinazioni dirigenziali l'aggiornamento relativo alle quote di compartecipazione alla copertura dei costi di degenza eventualmente spettanti ai parenti di n. 5 ospiti indigenti (matr. n. 4, 8, 10 e 13), le cui pratiche non risultano ad oggi perfezionabili, stante la difficoltà di reperire le informazioni necessarie al completamento dell'istruttoria ("Tabella n. 1.2: Ospiti con aggiornamento da perfezionare (compartecipazione parenti in fase di verifica");
- si dispone la sospensione dell'accertamento relativo all'ospite matr. n. 24, al fine di consentire ulteriori approfondimenti istruttori, in considerazione del fatto che è attualmente in corso, a cura dell'Ufficio Politiche Sociali comunale, una procedura di verifica con l'Amministratore di Sostegno del medesimo, volta ad accertare le condizioni economico-finanziarie dell'ospite, ai fini della possibile copertura autonoma delle spese relative al ricovero.

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti determinazioni del dirigente area servizi alla persona:

- n. 89 di data 15 luglio 2025, avente ad oggetto: *"Ricognizione pratiche di persone indigenti accolte in r.s.a. e in casa di riposo con retta a totale/parziale carico del comune – 1° aggiornamento anno 2025"*;

- n. 113 di data 27 agosto 2025, avente ad oggetto: *“Ricognizione pratiche di persone indigenti accolte in r.s.a. e in casa di riposo con retta a totale/parziale carico del comune – 1° aggiornamento anno 2025 - rettifica determinazione n. 89 di data 15/07/2025 per modifica importi comunicati da apapi relativi agli emolumenti assegnati nell'anno 2025 a favore dell'ospite matr. n. 013”*;
- n. 187 di data 30 dicembre 2025, avente ad oggetto: *“Legge 328/2000 art. 6 - integrazione economica della retta alberghiera di persone inabili ed indigenti ricoverate stabilmente presso strutture residenziali, residenti prima del ricovero nel comune di arco – impegno spesa anno 2026”*;

richiamata la Legge quadro dell'8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;

richiamate le leggi provinciali:

- n. 6 del 28 maggio 1998 avente ad oggetto: *“Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità”*;
- n. 13 del 27 luglio 2007 avente ad oggetto: *“Politiche sociali nella Provincia di Trento”*;

richiamato il vigente *“Disciplinare per la procedure relativa all'accoglienza di inabili ed indigenti in Casa di Riposo, aventi domicilio di soccorso nel Comune”* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 4 novembre 1993;

visti gli articoli 433 e 441 del Codice Civile vigente, i quali stabiliscono rispettivamente l'ordine gerarchico ed il concorso delle persone obbligate a fornire il mantenimento a chi si trova in stato di bisogno;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 188 di data 25 settembre 2001 avente ad oggetto: *“Procedura di accoglienza di inabili e indigenti in casa di riposo con retta a parziale carico dell'amministrazione comunale. Attivazione UVM e assunzione oneri di compartecipazione alla spesa”*;

visto il decreto della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il decreto della Sindaca n. 24 di data 5 gennaio 2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 2 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028 e la nota di aggiornamento al

vista la deliberazione n. 18 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026 – 2028;

al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, anche in ragione del cronoprogramma dei lavori, si prevede che la prestazione/fornitura sarà eseguita secondo la seguente tempistica:

- totalmente entro l'anno 2026.

DETERMINA

1. di dare atto che, ai sensi del vigente *“Disciplinare per la procedura relativa all’assunzione da parte del comune degli oneri relativi al ricovero in casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel comune”*, l’ufficio politiche sociali, giovanili e prima infanzia ha provveduto, come meglio indicato in premessa narrativa, all’aggiornamento per l’anno 2026 delle pratiche relative ai n. 9 ospiti accolti presso R.S.A. o case di riposo, con retta a totale/parziale carico del Comune ed aventi o meno parenti con obbligazione alimentare, ai sensi dell’articolo 433 del Codice Civile;
2. di approvare pertanto le tabelle in allegato alla presente determinazione e depositate agli atti del servizio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia:
 - a) “Tabella n. 1.1: Ospiti con aggiornamento perfezionato - da gennaio 2026”;
 - b) “Tabella n. 1.2: Ospiti con aggiornamento da perfezionare (compartecipazione parenti in fase di verifica)”, specificanti in particolare:
 - la situazione economico reddituale dei singoli ospiti accolti in R.S.A. con retta a parziale/totale carico dell’amministrazione comunale (importo medio mensile di pensioni, assegni di accompagnamento, emolumenti vari, ad esclusione della tredicesima mensilità e di euro 55,00.- mensili lasciati in disponibilità all’ospite per le spese personali);
 - le nuove quote mensili poste in carico ai parenti di congiunti accolti in R.S.A, aggiornate nell’anno 2025 con determinazione del Dirigente area Servizi alla Persona n. 89 di data 15 luglio 2025 e successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 113 di data 27 agosto 2025, vevoli anche per l’anno 2026;
 - l’importo medio mensile e annuo in carico al Comune per il singolo ospite accolto in struttura, risultante dalla differenza tra la retta mensile della R.S.A. accogliente e la somma tra le entrate dell’ospite e le quote spettanti ai parenti obbligo alimentare;
3. di dare atto che gli importi riportati nelle tabelle di cui al precedente punto 2., potranno essere soggetti a modifiche dipendenti da aggiornamenti pensionistici, variazioni del costo delle rette

di ricovero, ingressi o dimissioni degli ospiti etc., modifiche che, se ritenute significative, saranno recepite e autorizzate mediante nuovo atto dirigenziale;

4. di notificare il disposto della presente determinazione ai parenti con obbligazione alimentare dando atto che i medesimi saranno tenuti a versare gli importi specificati nella “Tabella n. 1.1: *Ospiti con aggiornamento perfezionato - da gennaio 2026*” di cui al precedente punto 2. quale quota di compartecipazione ai costi di degenza dei congiunti accolti in R.S.A con decorrenza retroattiva dal mese di gennaio 2026 fino a nuovo aggiornamento;
5. di procedere al completamento delle pratiche di aggiornamento rimaste incomplete, rinviando alla Giunta Comunale la disamina e decisione dei casi di particolari e comprovate situazioni, debitamente documentate, che rendano impossibile il contributo al pagamento della retta, ovvero il concorso nella misura stabilita, come previsto dall’art. 6 del Disciplinare e all’eventuale successivo provvedimento dirigenziale per l’approvazione delle eventuali conseguenti modifiche;
6. di accertare per l’anno 2026 gli importi indicati nelle tabelle di cui al precedente punto 2. e registrati al capitolo 741 e corrispondenti accertamenti del bilancio dell’esercizio 2026, dando atto che i medesimi sono comprensivi, ove presenti, degli importi imputabili ai parenti obbligati e degli emolumenti degli ospiti stessi al netto delle spese minute per le spese personali;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
8. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario;
9. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
 - a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo

GIORGIO OSELE / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Politiche sociali - Sbaraini Viviana

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
